



CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cernusco s/N

STATUTO SEZIONE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



Statuto Sezione Cernusco sul Naviglio P.zza Matteotti, 8
Aggiornato con le Modifiche approvate dall'Assemblea Soci del 21-11-2014.
Approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo con atto 48/2014.
pag. 1 di 13

SOMMARIO

TITOLO I	3
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	3
<u>Art. 1 - Denominazione e durata</u>	3
<u>Art. 2 - Natura</u>	3
SCOPI E FUNZIONI	3
<u>Art. 3 -Scopi</u>	3
<u>Art. 4 - Locali sede</u>	4
TITOLO II	4
SOCI	4
<u>Art. 5 - Soci</u>	4
<u>Art. 6 - Ammissione</u>	4
<u>Art. 7 – Quota Associativa</u>	4
<u>Art. 8 - Durata</u>	5
<u>Art. 9 - Dimissioni</u>	5
<u>Art. 10 - Perdita della qualità di Socio</u>	5
<u>Art. 11 - Sanzioni disciplinari</u>	5
<u>Art. 12 - Ricorsi</u>	5
TITOLO III	6
SEZIONI	6
<u>Art. 13 - Organi della Sezione</u>	6
ASSEMBLEA DEI SOCI	6
<u>Art. 14 - Assemblea dei soci</u>	6
<u>Art. 15 - Convocazione</u>	6
<u>Art. 16 - Partecipazione</u>	7
<u>Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea</u>	7
<u>Art. 18 - Deliberazioni</u>	7
CONSIGLIO DIRETTIVO	7
<u>Art. 19 – Composizioni e funzioni</u>	7
<u>Art. 20 - Durata e scioglimento</u>	8
<u>Art. 21 - Convocazione</u>	8
<u>Art. 22 - Modalità di convocazione</u>	9
PRESIDENTE	9
<u>Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente</u>	9
TESORIERE E SEGRETARIO	10
<u>Art. 24 - Compiti del Tesoriere</u>	10
<u>Art. 25 -Compiti del Segretario</u>	10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
<u>Art. 26 -Composizione e durata</u>	10
TITOLO IV	10
CARICHE SOCIALI	10
<u>Art. 27 - Condizioni di eleggibilità</u>	10
TITOLO V	11
COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE	11
<u>Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole</u>	11
TITOLO VI	11
SOTTOSEZIONI	11
<u>Art. 29 – Costituzione ed Autonomia Sottosezioni</u>	11
TITOLO VII	11
PATRIMONIO	11
<u>Art. 30 -Patrimonio</u>	11
TITOLO VIII	12
AMMINISTRAZIONE	12
<u>Art. 31 - Esercizio Sociale</u>	12
TITOLO IX	12
CONTROVERSIE	12
<u>Art. 32 - Tentativo di conciliazione</u>	12
<u>Art. 33 - Rinvio alle norme del Club alpino italiano</u>	13



TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata

E' costituita l'associazione "Club Alpino Italiano – Sezione di Cernusco sul Naviglio" e sigla "C.A.I. – Sezione di Cernusco s/N.", di seguito denominata Sezione, con Sede in Cernusco sul Naviglio, Provincia di Milano, in Piazza Matteotti, fondata nell'anno 1946 su iniziativa di alcuni cittadini di Cernusco. La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, è soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento Regionale del Club Alpino Italiano della Lombardia. L'associazione ha durata illimitata, l'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. I membri della Sezione sono di diritto soci del Club Alpino Italiano (CAI).

Art. 2 - Natura

L'associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità; uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 -Scopi

L'associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività Sociale e la tutela del loro ambiente naturale. Per conseguire tali scopi, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indicazione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);



- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci. Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci sezionali, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea. Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non è trasmissibile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione. Per diventare socio, nell'anno in corso la domanda deve essere effettuata entro il 31 Ottobre. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo Sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto della iscrizione;



- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 20 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 8 - Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questi autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata. Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un'altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio cessa nei casi indicati dall'art. 10 dello Statuto del CAI. e dall' art. 15 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Art. 12 - Ricorsi

Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento disciplinare.



TITOLO III **SEZIONI**

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione almeno i seguenti:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il tesoriere
- Il segretario

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti alla sezione almeno da due anni compiuti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto, le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera lo scioglimento della Sezione;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei Soci, aventi diritto al voto.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 15 aprile per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione oppure da 2/3 dei Soci maggiorenni della Sezione. La Convocazione avviene mediante avviso che, almeno 10 giorni prima della data della Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto; nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all'anno in cui



si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare **numero una (1) deleghe**.

Per la validità delle sedute in prima convocazione è necessaria la presenza, di almeno della metà degli aventi diritto al voto (presenti fisicamente o per delega).

In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l'elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo e devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizioni e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di numero minimo di 5 e massimo 15 componenti eletti dai soci compreso il Presidente. Il Consiglio Direttivo assolve le seguenti specifiche funzioni:

convoca l'Assemblea dei Soci;

propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;

redige, colleziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;

pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;



adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;

cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;

delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

Definisce annualmente se applicare un sovrapprezzo per i soci che rinnovano l'iscrizione dopo il 31/3 ma prima del 31/10.

delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;

delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;

cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;

proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente (1). Nomina inoltre il tesoriere ed il segretario che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di tre anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio che non partecipano a tre (3) riunioni consecutive, saranno sollecitati dal Presidente a confermare il loro impegno (per iscritto). In caso di mancata risposta il Consiglio lo dichiarerà decaduto dalla carica. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito. Il consiglio direttivo non sostituisce i membri mancanti qualora tale mancanza avvenga nei 90 giorni precedenti la fine di un mandato.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l'assemblea per l'elezione dei mancanti membri entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Commissioni Centrali del CAI.

Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Gli ex Presidenti dell'associazione, il delegato elettivo ed il rappresentante di ogni sottosezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, anche su proposta del Consiglio Direttivo, persone estranee qualora lo ritenga utile o necessario. I soci della sezione possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta ogni due (2) mesi dal Presidente, o da chi fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque (5) giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe scritte.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante.

I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

PRESIDENTE

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del consiglio direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo;
- presenta all'assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del

Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile. Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, durante la prima seduta.

La durata del mandato di presidente (salvo dimissioni) coincide con il mandato del Consiglio direttivo. Il Presidente può svolgere due mandati consecutivi e può essere rieletto dopo almeno un anno di interruzione.



TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Art. 25 -Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 26 -Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. La durata del mandato coincide con il mandato del Consiglio direttivo e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

I Revisori dei conti:

hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni;

hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 27 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

siano iscritti all'associazione da almeno due anni;

non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;

siano persone di capacità e competenza

per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.



Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI

Art. 28 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.

E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 29 - Costituzione ed Autonomia Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo della Sezione può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni nell'ambito di competenza territoriale.

La Sottosezione fa parte della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI.

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione di Vimodrone (MI) con parere favorevole della Sezione di Cernusco s/N (MI) (sezione di riferimento), è soggetto di diritto privato, dotato di autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale del CAI.

La Sottosezione adotta un proprio Statuto che non può essere in contrasto con quello della Sezione, ed è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

La Sottosezione è dotata di propri organi quali : l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le modalità di elezione delle cariche sociali sono stabilite dallo Statuto della Sottosezione.

Per le obbligazioni assunte dalla Sottosezione, rispondono coloro che ne sono tenuti, all'interno della sottosezione, gli stessi saranno pertanto Civilmente responsabili, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia delle Associazioni non riconosciute.

La Sottosezione dovrà tenere una contabilità delle proprie operazioni e predisporre un rendiconto annuale per l'approvazione alla propria Assemblea dei Soci con le proposte di destinazione dell'avanzo di gestione o di copertura del disavanzo, nonché un bilancio preventivo per l'anno successivo.

L'Assemblea dei Soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste nell'ordinamento della stessa.

Il Consiglio Direttivo della Sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal Regolamento generale e da quello disciplinare del CAI.



TITOLO VII
PATRIMONIO
Art. 30 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili; da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati.

Le entrate Sociali sono costituite: dalle quote associative annuali e da altri introiti sui beni Sociali; dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici; da altre donazioni, proventi o lasciti. I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.

TITOLO VIII
AMMINISTRAZIONE
Art. 31 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale e economica della Sezione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento dell'associazione si applicano art. 27 dello Statuto CAI e l'art. 46 del Regolamento Generale e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o pubblica utilità.

E' esclusa qualsiasi riparto di attività tra i soci.

TITOLO IX
CONTROVERSIE
Art. 32 - Controversie

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale.

Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.



Art. 33 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione.. Il presente statuto viene divulgato ai soci tramite affissione in bacheca, pubblicazione sul sito della sezione, consegna di una copia cartacea all'atto dell'iscrizione (su richiesta del tesserato). Il su esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Cernusco sul Naviglio del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 21 Novembre 2014.

Il Presidente della Sezione: Formenti Daniele

Presidente dell'Assemblea: Lamperti Filippo

